

REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/89 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 1989
relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti
bandiera di uno Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4194/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse per il 1989 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 295/89⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di sugarello per il 1989;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a totale delle catture ammissibile, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e da parte di navi battenti

bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1989⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente disponibile per gli Stati membri per il 1989⁽⁵⁾.

La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII a, b, d, e eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro⁽⁵⁾ è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 1989.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 369 del 31. 12. 1988, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1989, pag. 38.